



STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

(Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 04.07.2008 e modificato con deliberazione C.C. n. 63 del 28.12.2021)

Art. 1 - Istituzione

È istituita dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica, con deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale in data 04 luglio 2008 la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2 - Fini

La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili e dà un parere -non vincolante anche se obbligatorio- su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani. La Consulta:

- è strumento di conoscenza della realtà dei giovani;
- promuove progetti e iniziative inerenti ai giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
- gestisce la parte del budget destinato annualmente al suo finanziamento e ha facoltà di autofinanziamento.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea e il direttivo della Consulta, nonché eventuali commissioni di lavoro.

Art. 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'assemblea:

- i giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni;
- i rappresentanti degli studenti dell'istituto scolastico superiore presente in città.

Il Consiglio comunale può inserire nuovi componenti dell'assemblea che abbiano le caratteristiche suddette.

Di diritto fa parte il consigliere delegato alle politiche giovanili in qualità di presidente dell'Assemblea.

Funzione dell'assemblea è la discussione sulle tematiche giovanili territoriali e la conseguente espressione di pareri che non sono vincolanti nei confronti del direttivo della Consulta.

Tutti i componenti dell'assemblea sono tenuti ad una partecipazione attiva e fattiva ai lavori della Consulta.

Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario

Il Presidente della Consulta è di diritto l'Assessore alle Politiche Giovanili o il Consigliere comunale delegato (salvo sua delega ad altri) che dura in carica per tutto il suo mandato. Il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dal Consiglio direttivo tra i propri componenti e durano in carica un anno alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa le funzioni il Vicepresidente.

Il Segretario, per ogni incontro, redigerà un verbale riportante le presenze e i contenuti discussi che dovrà essere approvato dal Direttivo nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario ne svolgerà le funzioni il più giovane di età.

Art. 6 - Consiglio Direttivo della Consulta

Il Consiglio è così costituito:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- otto membri scelti dal Presidente tra i componenti dell'assemblea.

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale e, in via straordinaria, ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono, altresì, richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile il Sindaco e i due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario o funzionari Comunali. I Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale possono sempre partecipare ai lavori e intervenire durante i dibattiti senza diritto di voto.

Art. 8 - Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei componenti dell'Assemblea presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 10 - Sede

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. L'utilizzo di altre sedi per le riunioni e per i dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 11 - Prima riunione

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco.

Art. 12 - Durata

La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 13 - Rinnovo

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il neo Presidente deve procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare l'organo della Consulta.

Art. 14 - Regolamento

La Consulta Giovanile - tramite il suo Presidente- per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali si avvale del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata dai membri della Consulta con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dall'Assemblea stessa. È consentita la convocazione, con almeno 24 ore di anticipo, in via straordinaria dall'Assemblea tramite avviso telefonico o altri mezzi telematici di comunicazione

Ogni membro perde l'appartenenza alla Consulta se, per due volte consecutive, senza darne giustificato motivo al Presidente, non partecipa alle riunioni del direttivo.

Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dagli aderenti alla Consulta che, in ogni caso, decide a maggioranza.

La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consultivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto il suo parere) presentando osservazioni, relazioni proposte o

anche dei libri. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto, di volta in volta, dal Presidente tra i componenti della Consulta.

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data e argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore o il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.

La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce anche i mezzi e il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- compilare ad aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra;
- tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.